



COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Provincia di Trento

***Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ñ 2021
e documenti allegati***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Lisa Valentini

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018.....	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	9
Previsioni di cassa	10
Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021	12
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	13
La nota integrativa	14
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	14
Verifica della coerenza interna	14
Verifica della coerenza esterna	15
VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021.....	16
A) ENTRATE	16
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	17
Piano di miglioramento.....	17
Spese di personale	17
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	18
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	18
Fondo di riserva di competenza e di cassa.....	19
Fondi per spese potenziali.....	19
ORGANISMI PARTECIPATI	20
SPESE IN CONTO CAPITALE	22
INDEBITAMENTO.....	22
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	23
CONCLUSIONI	24

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 11/03/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118](#) e la versione aggiornata dei [principi contabili](#) generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi su ordinamento degli enti locali, che si applicano agli enti locali in ambito provinciale;

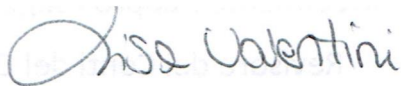
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, della Comunità della Paganella che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ville di Anaunia, 11 marzo 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Lisa Valentini



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto revisore è stato nominato revisore della Comunità della Paganella con delibera consiliare n. 20 del 30 novembre 2017.

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs.118/2011, così come integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- che ha ricevuto in data 01/03/2019 e successivamente in data 11/03/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato con Provvedimento del Presidente n. 13 in data 26/02/2019, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

- **nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:**

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

- **nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):**

- g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
- h) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

necessari per l'espressione del parere:

- i) documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art. 170 del D.Lgs 267/200 dal Comitato Esecutivo;
- j) il programma triennale dei lavori pubblici, disciplinato ai sensi dell'articolo 13 della L.P. 36/93, della deliberazione della Giunta provinciale 1061/2002 e dell'art.21 del D. Lgs. 50/2016, che è contenuto nel documento unico di programmazione (DUP);
- k) la programmazione triennale del fabbisogno di personale, contenuta nel documento unico di programmazione (DUP).

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018/2020.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 10 del 28/06/2018 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 5 di data 07/06/2018 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2018:

- a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 pari a euro 200.037,19 così distinto ai sensi dell'art. 187 del Tuel:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2019	200.037,19
Parte accantonata:	29.925,16
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01/01/2019	7.195,07
Fondo trattamento di fine rapporto	0,00
Fondi spese e rischi	0,00
Altri accantonamenti	22.730,09
Parte vincolata:	0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti	0,00
Parte disponibile	170.112,03

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità	10.473,85	6.476,12	349.821,81
Di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF. 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	43.475,89	51.614,61	25.899,00	25.899,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	362.555,04	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	-	-	-	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	2.119.940,00	1.901.809,55	1.877.912,00	1.865.412,00
3	Entrate extratributarie	273.284,11	207.000,00	196.500,00	196.500,00
4	Entrate in conto capitale	2.112.353,00	3.517.376,68	148.025,00	148.675,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
	TOTALE	4.968.577,11	6.262.186,23	2.858.437,00	2.846.587,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF.2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.483.700,00	2.213.817,16	2.128.336,00	2.116.486,00
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	51.614,61	25.899,00	25.899,00	25.899,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.427.908,04	3.463.983,68	120.000,00	120.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	-	-	-	-
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	-	-	-	-
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	263.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00
		<i>di cui già impegnato</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	51.614,61	25.899,00	25.899,00	25.899,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	5.374.608,04	6.313.800,84	2.884.336,00	2.872.486,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	51.614,61	25.899,00	25.899,00	25.899,00

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n.16](#) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In merito alle quote di FPV di spesa, l'organo di revisione ha verificato, in particolare, che l'entità del fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del Tuel.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizio devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8 del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa presunto 2018 comprende la cassa vincolata per euro zero.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	349.821,81
TITOLI		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.897.551,22
3	<i>Entrate extratributarie</i>	262.354,56
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	3.759.801,11
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	367.754,34
TOTALE TITOLI		7.587.461,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		7.937.283,04

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2019
1	<i>Spese correnti</i>	2.878.577,05
2	<i>Spese in conto capitale</i>	4.145.375,34
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	-
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	354.586,15
TOTALE TITOLI		7.678.538,54
SALDO DI CASSA		258.744,50

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLI		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			-	349.821,81
				-	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.	-	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	995.741,67	1.901.809,55	2.897.551,22	2.897.551,22
3	Entrate extratributarie	55.354,56	207.000,00	262.354,56	262.354,56
4	Entrate in conto capitale	242.424,43	3.517.376,68	3.759.801,11	3.759.801,11
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	31.754,34	336.000,00	367.754,34	367.754,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.325.275,00	6.262.186,23	7.587.461,23	7.937.283,04
1	Spese correnti	694.533,89	2.213.817,16	2.908.351,05	2.878.577,05
2	Spese in conto capitale	681.391,66	3.463.983,68	4.145.375,34	4.145.375,34
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	-	-	-	-
	Chiusura anticipazioni di istituto				
5	tesoriere/cassiere	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	18.586,15	336.000,00	354.586,15	354.586,15
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.394.511,70	6.313.800,84	7.708.312,54	7.678.538,54
SALDO DI CASSA		- 69.236,70	- 51.614,61	- 120.851,31	258.744,50

Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	51.614,61	25.899,00	25.899,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.108.679,55	2.074.412,00	2.061.912,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.213.687,16	2.128.336,00	2.116.486,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		25.899,00	25.899,00	25.899,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		4.875,00	5.525,00	6.175,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 53.393,00	- 28.025,00	- 28.675,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	53.393,00	28.025,00	28.675,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		- 0,00	-	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

*È definita **la** regime **una** entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.*

*Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti **continuativi** dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

*E' opportuno includere tra le entrate **non** ricorrenti **anche** le entrate presenti **la** regime **nei** bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.*

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
trasferimenti correnti da amministrazioni locali			
entrate dalla vendita ed erogazione di servizi			
entrate da rimborsi			
canoni per concessioni pluriennali			
sanzioni codice della strada (parte eccedente)			
entrate per eventi calamitosi			
altre da specificare			
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
redditi da lavoro dipendente			
imposte e tasse a carico ente			
acquisto di beni e servizi			
trasferimenti correnti			
interessi passivi			
altre da specificare (fondo riserva e FCDE)			
TOTALE	-	-	-

Verifica rispetto pareggio di bilancio

Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati a rispettare è il pareggio di bilancio, inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali.

Dal 2018 la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con delibera n. 1324 di data 27/07/2018, ha dato atto che le Comunità di Valle, istituite ai sensi della L.P. n. 3/2006, sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla L. n. 243/2012 e dalla normativa nazionale e provinciale che ne indica le modalità di attuazione.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel*;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dal Comitato Esecutivo secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 8 del 30/08/2018 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale dei lavori pubblici, contenuto nel DUP, è disciplinato, ai sensi dell'articolo 13 della L.P. 36/93 dalla deliberazione della Giunta provinciale 1061/2002.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale, contenuta nel DUP, tiene conto delle indicazioni disposte dalle delibere n. 1735 del 28/09/2018 e n. 1863 del 12/10/2018 della Giunta provinciale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2019/2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

Verifica della coerenza esterna

Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Come disposto dalla legge di bilancio 2018, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevante ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo, quale differenza tra entrate finali e spese finali, deve essere non negativo.

La previsione di bilancio 2019-2021 garantisce il rispetto del saldo obiettivo come da successiva tabella.

Tuttavia, con circolare 25/2018 il Mef ha sancito che per il 2018 l'avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti costituisce un'entrata finale. La circolare è stata emanata in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101/2018. La Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione "costituzionalmente orientata" riconoscendo che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi. La Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire accertato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza, una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è stata effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio e il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio. Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte Costituzionale è giunta invece ad applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020 come detto in precedenza) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

Dal 2018 la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con delibera n. 1324 di data 27/07/2018, ha dato atto che le Comunità di Valle, istituite ai sensi della L.P. n. 3/2006, sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla L. n. 243/2012 e dalla normativa nazionale e provinciale che ne indica le modalità di attuazione.

A decorrere dal 2019 cessano le norme sul pareggio di bilancio previsti dagli articoli della legge 11 dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

- restano tuttavia gli obblighi di certificazione e monitoraggio del saldo non negativo del 2018;
- resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2017.

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

A) ENTRATE

Per quanto riguarda la quantificazione delle entrate riguardanti gli oneri derivanti da attività istituzionali, da attività socio-assistenziali di competenza locale e da quelle connesse al diritto allo studio - Titolo II «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche» - si è fatto riferimento ai contenuti del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2018.

Il Protocollo d'intesa conferma la necessità, anche per le Comunità di Valle, di adottare un piano di miglioramento ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento, con particolare riferimento all'attività istituzionale. Il Piano di miglioramento dovrà obbligatoriamente prevedere misure di riduzione della spesa per consulenze, collaborazioni, straordinari e missioni. Relativamente alle assegnazioni, per i canoni per gli alloggi locati sul mercato, per il Piano Giovani di Zona ci si è riferiti agli importi assegnati nell'esercizio 2018.

Le entrate iscritte al Titolo III (Entrate extratributarie) in particolare riferibili alla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalle quote di partecipazione al S.A.D..

Per quanto riguarda le entrate riferibili a:

- contributi erogati dal Servizio Edilizia Abitativa per l'edilizia agevolata non collocati nel Titolo IV entrate in conto capitale, si è fatto riferimento alle specifiche norme di settore. Si evidenzia che la spesa annualmente sostenuta risulta interamente finanziata da contributi della Provincia mirati a questa tipologia di intervento;
- canoni di concessione aggiuntivi L.P. 4/1998 art. 1 bis comma 15 quater lettera A ed E, si è fatto riferimento, per la prima, alle quote spettanti al territorio della Comunità per l'esercizio 2019, mentre per la seconda sono applicati a bilancio 2019 i 410.400,00 a finanziamento del Piano Strategico di seconda classe.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

L'ente non ha entrate tributarie.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Macroaggregati		Prev.Def. 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
101	redditi da lavoro dipendente	384.770,62	326.122,24	321.769,00	321.769,00
102	imposte e tasse a carico ente	33.144,47	27.130,00	27.130,00	27.130,00
103	acquisto beni e servizi	1.349.000,00	1.249.361,00	1.190.123,00	1.189.823,00
104	trasferimenti correnti	217.702,08	261.229,92	235.900,00	223.700,00
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	427.962,69	291.100,00	293.890,00	293.890,00
110	altre spese correnti	71.120,14	57.874,00	58.524,00	59.174,00
TOTALE		2.483.700,00	2.213.817,16	2.128.336,00	2.116.486,00

Piano di miglioramento

Risulta approvato con Provvedimento del Presidente della Comunità n. 79 del 11/10/2018.

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art. 16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

Il raffronto dei dati contabili relativi alla spesa del personale evidenzia la rilevante contrazione della stessa, in linea con le disposizioni in vigore in materia di contenimento della spesa corrente. Si prevedono i seguenti andamenti per macroaggregato 1 redditi di lavoro dipendente:

- 2019 ù 326.122,24 di cui ù 25.899,00 per F.P.V.;
- 2020 ù 321.769,00
- 2021 ù 321.769,00

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Il conferimento di incarichi a soggetti esterni, è disciplinato dal Capo 1 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

L'ente ha pubblicato nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della regione dell'incarico e del compenso. Di seguito si riporta il link:

<http://www.comunita.paganella.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Consulenti-e-collaboratori>

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è un fondo rischi destinato a evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.

È una posta collocata nella spesa, non impegnabile, e come tale accresce il risultato di amministrazione, vincolandone una somma destinata a coprire eventuali entrate ritenute totalmente inesigibili. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE secondo un criterio di progressività che non a regime non dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio in corso, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

Per quanto riguarda l'individuazione dei capitoli sui quali calcolare il fondo e la modalità di calcolo del medesimo, si rinvia alle tabelle allegate alle presenti.

Le entrate per le quali si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, utilizzando il Metodo A1 (media aritmetica semplice sui totali) - sono le seguenti:

- Titolo III (tipologia 100) (cap. 2450) (Concorsi degli utenti alla spesa derivante dalle prestazioni di servizi socio-assistenziali)
- Titolo III (tipologia 500) (cap. 2449) (Recupero e rimborsi da privati relativi agli oneri sostenuti per interventi residenziali e semi residenziali)

Gli Enti trentini applicano i termini delle disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati con un anno di posticipo, e possono quindi stanziare nel Bilancio di Previsione una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo Crediti di dubbia esigibilità:

- nel 2019 pari almeno al 75%
- nel 2020 pari almeno all'85%
- nel 2021 pari almeno al 95%
- nel 2022 pari al 100%.

Tale gradualità era stata prevista con modifica al paragrafo 3.3 del principio 4/2, contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018) all'art. 1, comma 882.

Alla luce di quanto sopra gli accantonamenti effettuati risultano stanziati come di seguito specificato:

- Capitolo 5820 «Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente» (titolo 1, missione 20, macroaggregato 10)
- Esercizio 2019 ù 4.875,00 pari al 75% di ù 6.500,00
- Esercizio 2020 ù 5.525,00 pari all'85% di ù 6.500,00
- Esercizio 2021 ù 6.175,00 pari al 95% di ù 6.500,00

Le somme sopra specificate risultano congruenti con il calcolo, con rispetto della norma, sia per quanto riguarda la metodologia che per quanto attiene la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo di riserva di competenza e di cassa

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,30% e massimo 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

SPESE CORRENTI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,30%)	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO (5750)
2.213.817,16	6.641,45	44.276,34	15.000,00 (0,68%)

Il fondo di riserva di cassa rientra nei limiti previsti dall'art. 166, co 2 quater del TUEL.

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO (5751)
7.678.538,54	15.357,08	16.000,00 (0.21%)

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Accantonamento per contenzioso	-		
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato			
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale (rinnovi contrattuali)			
Altri accantonamenti (da specificare: fondo di riserva spese impreviste)			
TOTALE	-	-	-

ORGANISMI PARTECIPATI

Nell'anno 2018 l'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi gestiti da organismi partecipati è stato così impegnato:

2018	Consorzio Comuni	Informatica Trentina Spa
Per contratti di servizio	6.136,00	14.890,16
Per concessione di crediti		
Per trasferimenti in conto esercizio		
Per trasferimenti in conto capitale		
Per copertura di disavanzi o perdite		
Per acquisizione di capitale		
Per aumento di capitale non per perdite		
Altre spese		
TOTALE	6.136,00	14.890,16

Attualmente, i contratti in essere per i servizi gestiti da organismi partecipati risultano così previsti:

2019	Consorzio Comuni	Informatica Trentina Spa
Per contratti di servizio	3.050,00	5.420,77
Per concessione di crediti		
Per trasferimenti in conto esercizio		
Per trasferimenti in conto capitale		
Per copertura di disavanzi o perdite		
Per acquisizione di capitale		
Per aumento di capitale non per perdite		
Altre spese		
TOTALE	3.050,00	5.420,77

2020	Consorzio Comuni	Informatica Trentina Spa
Per contratti di servizio	-	-
Per concessione di crediti		
Per trasferimenti in conto esercizio		
Per trasferimenti in conto capitale		
Per copertura di disavanzi o perdite		
Per acquisizione di capitale		
Per aumento di capitale non per perdite		
Altre spese		
TOTALE	-	-

2021	Consorzio Comuni	Informatica Trentina Spa
Per contratti di servizio	-	-
Per concessione di crediti		
Per trasferimenti in conto esercizio		
Per trasferimenti in conto capitale		
Per copertura di disavanzi o perdite		
Per acquisizione di capitale		
Per aumento di capitale non per perdite		
Altre spese		
TOTALE	-	-

Per gli anni 2019-2021 l'Ente non ha previsto nuove esternalizzazioni nei confronti di organismi partecipati.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto di cui all'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 che dispone che: *«La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo»*

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2017.

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati dall'Ente risulta che nessuna delle società ha avuto un risultato economico negativo nei 3 esercizi precedenti.

L'Ente non ha mai effettuato interventi a copertura delle eventuali perdite d'esercizio degli organismi partecipati.

In relazione alle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione delle società partecipate, la Comunità della Paganella ha attentamente valutato e limitato le proprie partecipazioni in essere alle società e per le attività che dalle stesse vengono svolte, assolutamente limitate allo svolgimento delle funzioni istituzionali indispensabili.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Ente (<http://www.comunita.paganella.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate>).

Si rileva il mancato aggiornamento dei dati relativi alle società partecipate nell'apposita sezione online per l'anno 2018, e si invita quindi l'Ente ad aggiornare i dati e a presidiare il rispetto di tale adempimento anche in vista della prossima approvazione dei bilanci anno 2018 da parte delle società partecipate.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, è pari a:

- ü 3.463.983,68 per l'anno 2019,
- ü 120.000,00 per l'anno 2020,
- ü 120.000,00 per l'anno 2021

ed è pareggiata dalla entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

RISORSE	2019	2020	2021
avanzo amministrazione	-	-	-
alienazione di beni			
contributo permesso di costruire		-	-
trasferimento in c/capitale da amministrazioni	2.943.583,68	10.000,00	10.000,00
trasferimento in c/capitale da altri	-	-	-
contributi BIM			
mezzi propri/FPV	520.400,00	110.000,00	110.000,00
mutui passivi			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	3.463.983,68	120.000,00	120.000,00

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Non ci sono spese di investimento finanziate con indebitamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati investimenti senza esborso finanziario per gli anni 2019-2021.

INDEBITAMENTO

Non ricorre la fattispecie, in quanto la Comunità non ha contratto alcuna forma di indebitamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e il piano triennale dei lavori pubblici.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(<http://www.comunita.paganella.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>)

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati.

Ville d'Anaunia, 11 marzo 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Lisa Valentini

